



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Capitolo ventitreesimo L'ESTEROVESTIZIONE E LE NORME ANTIELUSIVE

di Valerio Piacentini¹

Sommario: 23.1. Premessa 23.2. Il decreto Bersani 23.2.1. La presunzione della sede dell'amministrazione 23.3. Condizioni di applicabilità della norma 23.3.1. La detenzione di partecipazioni di controllo 23.3.2. L'essere assoggettati a controllo da parte di soggetti residenti in Italia 23.3.2. L'essere amministrati da soggetti residenti in Italia 23.4. Effetti della presunzione normativa 23.5. Prova contraria 23.5.1. Elementi costituenti la prova contraria 23.5.2. Ulteriori ipotesi di esterovestizione: prova a carico dell'AA.FF. 23.6. Compatibilità della norma con il trattato dell'Unione europea 23.7. Compatibilità della norma con le convenzioni contro le doppie imposizioni 23.8. Collegamento con le norme sulle CFC 23.9. Persone giuridiche con investimenti in fondi immobiliari chiusi 23.10. L'esterovestizione e le norme antielusive 23.10.1. Operazioni potenzialmente elusive 23.10.2. Il "disegno elusivo" e l'assenza di valide ragioni economiche 23.10.3. Disconoscimento dei vantaggi tributari 23.10.4. Rilevanza penale delle condotte elusive

23.1. Premessa

Come si è già avuto modo di analizzare nel corso del capitolo X (cui si rinvia) la residenza fiscale delle società e degli enti nel territorio dello Stato viene determinata considerando tre criteri: la *sede legale*, la *sede dell'amministrazione*, l'*oggetto principale*².

Si tratta di criteri alternativi³, pertanto è sufficiente che uno solo di essi sia verificato perché la società o l'ente possano essere considerati fiscalmente

¹ Dottore Commercialista in Milano, Revisore Contabile, autore di numerosi articoli in materia di fiscalità internazionale.

² Come si è infatti avuto modo di esaminare, il concetto di residenza per gli enti diversi dalle persone fisiche è esplicitato negli artt. 5 e 73 del TUIR: in particolare, l'art. 5 disciplina la residenza delle società di persone, mentre l'art. 73 precisa la nozione per le società di capitali e gli altri enti. Per quanto concerne le società di persone (semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) e le associazioni, l'art. 5 del TUIR², comma 3, lettera d) afferma che «*si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata*».

Analogamente, per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad imposta sul reddito delle società, l'art. 73 del nuovo TUIR, al comma 3 e 4, stabilisce: «*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto*».

³ In tal senso la pronuncia della Commissione tributaria centrale, sez. VII, 10 ottobre 1996, n. 4992, in *Riv. dir. trib.*, 1998, IV, p. 172; dello stesso parere G. Marino, op. cit., p. 94, e M. Piazza, op. cit., p. 92. Da questa posizione si discostano M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, che nel commentare

(segue)

residenti in Italia e, conseguentemente, soggetti ad imposizione diretta per i redditi prodotti nel mondo.

Ai fini che qui interessano occorre richiamare brevemente quanto visto con riferimento alla nozione di “sede dell’amministrazione”.

Si è visto, come per definire “la sede dell’amministrazione”, il legislatore abbia usato gli stessi termini sia per le società di persone che per le società di capitali: la formulazione del comma 3 dell’art. 73, infatti, ricalca il comma 1 dell’art. 5 del TUIR. Ancora si è analizzato come in sede tributaria, sia la dottrina che la giurisprudenza abbiano mutuato la definizione di sede dell’amministrazione elaborata in ambito civilistico. Pertanto, per sede dell’amministrazione della società o di altro ente si intende sia il luogo dove trova concreta esecuzione l’oggetto sociale sia la sede dove abitualmente si incontrano gli amministratori per svolgere l’attività amministrativa, per organizzare e dirigere la gestione sociale dell’ente⁴.

In altri termini, riproponendo una delle espressioni utilizzate in giurisprudenza⁵, “la sede dell’amministrazione è il luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi inerenti all’attività amministrativa delle società ed enti”.

Prendendo le mosse da questa definizione teorica, in sede di individuazione concreta della sede dell’amministrazione, occorre fare una precisazione: per stabilire se una società costituita all’estero abbia la sede dell’amministrazione in Italia occorre avere riguardo alla situazione sostanziale ed effettiva, senza limitarsi a quella formale o apparente⁶. In altri termini, si deve considerare non solo la posizione degli amministratori “sulla carta”, ossia i soggetti ai quali l’atto costitutivo o lo statuto attribuiscono il potere di amministrare la società o l’ente, ma anche il ruolo dei soggetti che, nell’inerzia degli altri, effettivamente impartiscono gli impulsi volitivi.

Nonostante l’orientamento espresso dalla Cassazione nel senso di far prevalere il dato sostanziale rispetto a quello formale, si è segnalato per completezza la decisione⁷ della Commissione tributaria di I grado di Verona in controtendenza. Nel solco della sentenza della Cassazione, invece, si colloca una sentenza del 1996 della

l’art. 87 del TUIR (attualmente art. 73), sembrerebbero prefigurare una gerarchia nell’applicazione dei suddetti principi. Secondo l’interpretazione dei commentatori, infatti, «il primo elemento al quale si fa riferimento è la sede legale per stabilire la residenza; se questa non risulta in Italia, la residenza viene stabilita avendo riguardo alla sede amministrativa, normalmente determinata dal luogo in cui viene svolta l’attività di gestione, che può essere desunta da elementi concreti, quali l’esistenza di uffici amministrativi, l’indicazione su documenti o fatture e simili. Quando manchi nel territorio dello Stato anche la sede amministrativa si ha riguardo all’oggetto principale dell’attività». Così in M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, op. cit., p. 1341.

⁴ Così in G. Marino, op. cit., p. 118.

⁵ Premesso che sull’argomento non esiste una giurisprudenza molto ampia, la definizione riportata è estrapolata dalla pronuncia del Tribunale di Genova del 31 marzo 1967.

⁶ Questo il precetto contenuto nella sentenza della Cassazione del 10 dicembre 1974, n. 4172.

⁷ Si tratta della pronuncia della Commissione tributaria di I grado di Verona, del 28 febbraio 1996, n. 64.

Commissione tributaria centrale⁸ che ha attribuito la residenza fiscale in Italia ad una società il cui institore risiedeva a Napoli, città dalla quale svolgeva la sua attività di gestione⁹.

La trattazione del tema si completava con la trattazione del problema della doppia residenza fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si è visto come anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'individuazione della residenza è demandata all'applicazione della normativa interna degli Stati contraenti¹⁰. Nelle ipotesi poi in cui l'applicazione delle disposizioni interne conduca all'attribuzione di doppia residenza fiscale al soggetto, per risolvere la controversia occorre individuare il "luogo della direzione effettiva dell'ente"¹¹. Il criterio discriminante è previsto nel paragrafo 3 dell'art. 4 del modello di convenzione OCSE, chiamato in causa quando la doppia residenza è già accertata.

Il criterio, in realtà, non è condiviso da tutti i paesi aderenti all'OCSE dal momento che risulta essere inadeguato alla risoluzione delle controversie, soprattutto alla luce dell'evoluzione intervenuta negli ultimi anni nell'organizzazione delle entità produttive¹².

⁸ Si tratta della sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. VII, del 10 ottobre 1996, n. 4992.

⁹ Nel contenzioso in esame, l'Amministrazione finanziaria contestava la natura di contratto di agenzia al negozio che vincolava il soggetto residente a Napoli alla società panamense e ne affermava il carattere di mandato institorio. Appurata la natura institoria del rapporto, la sede amministrativa della società veniva ricondotta in Italia e la società sottoposta al principio della tassazione dei redditi mondiali.

¹⁰ Il paragrafo 1 dell'art. 4 della convenzione OCSE testualmente recita: «For the purpose of this Convention, the term «resident of a Contracting State» means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of this domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof».

¹¹ Il testo in inglese del paragrafo 3 dell'art. 4 del modello OCSE: «Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated».

¹² La definizione, infatti, di sede di direzione effettiva proposta nel paragrafo 24 del commentario all'art. 4 si prestava (e si presta) ad una serie di rilievi: innanzitutto, non fornisce esemplificazioni sufficienti all'individuazione delle varie fattispecie (sul punto si veda anche G. Fort, «La residenza fiscale delle società», in *Fiscalità Internazionale*, 11-12/2003, p. 500); in secondo luogo, non contempla le ipotesi, nella prassi sempre più ricorrenti, di imprese con sede di direzione effettiva virtuale oppure in continuo movimento. Proprio l'inadeguatezza del principio, misurata in relazione alle suddette fattispecie, aveva indotto il *Technical Advisory Group*, organismo interno all'OCSE istituito ai fini del controllo dell'applicazione delle norme bilaterali sui redditi d'impresa, ad elaborare una serie di proposte innovative (per l'analisi delle proposte si rinvia al capitolo X). Ai fini che qui interessano si ricorda brevemente come nel mese di aprile 2008 il CTPA (*Centre for Tax Policy and Administration* dell'OSCE) aveva pubblicato un documento riassuntivo, *Draft contents of the 2008 update to the Model Tax Convention* (il testo integrale del documento, riportante l'intero iter di questa travagliata modifica, può essere reperito sul sito OCSE <http://www.oecd.org/dataoecd/48/60/40489100.pdf>), nel quale si dava atto che le soluzioni indicate dal TAG non erano state ritenute soddisfacenti da molti Paesi aderenti all'OCSE per due principali motivi: non si riteneva corretto dare predominanza al luogo ove i consiglieri si riuniscono piuttosto che al luogo

(segue)

Come statuito dallo stesso paragrafo 24 del Commentario, il concetto di *place of effective management* (sede della direzione effettiva) rimane quindi fondamentale per dirimere ogni eventuale controversia di doppia residenza.

La sede della direzione effettiva viene definita come il luogo ove sono sostanzialmente adottate le decisioni sia gestorie che commerciali necessarie per l'esercizio dell'attività dell'ente considerato nel suo complesso. Viene successivamente precisato che ogni fatto o circostanza deve essere analizzato ai fini della determinazione della sede della direzione effettiva e che ogni soggetto può avere più di una sede di direzione, ma può avere solo una sede di direzione effettiva per volta¹³.

ove gli amministratori esecutivi prendono le decisioni e, in secondo luogo, si riteneva che le ipotesi di doppia residenza per le persone giuridiche non fossero così diffuse da doversi giustificare una variazione al testo del modello OCSE. Nel documento del CTPA veniva quindi indicata come sufficiente la modifica integrativa del solo Commentario all'art. 4, e più precisamente veniva indicato il testo del nuovo paragrafo 24 del Commentario restando pertanto invariato il testo del paragrafo 3 dell'art. 4 del Modello (il paragrafo 3 dell'art. 4 che viene riportato per comodità di lettura è quindi ancora il seguente: «Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated»).

¹³ Da ultimo si richiama quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in occasione della sentenza 2869/2013, ove ponendo a confronto quanto previsto dall'art. 87, ora 73, del TUIR e la previsione pattizia della Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata e resa esecutiva con la L. 14 agosto 1982, n. 747: l'art. 4, in particolare, prevede, al comma 1, come criterio principale, che, ai fini della Convenzione, "l'espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga"; e, al comma 3, come criterio sussidiario per le persone giuridiche, che, "quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva", ha concluso "Le due discipline, quella interna e quella pattizia, a ben vedere, sono sostanzialmente equivalenti, perchè la seconda rinvia, come criterio generale, alla legislazione interna ed assume, poi, come criterio sussidiario nel caso di accertata doppia residenza, quello della sede "effettiva" della società, che non è altro che il criterio decisivo anche per la norma interna, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale di questa". La nozione di "sede dell'amministrazione", infatti, in quanto contrapposta alla "sede legale", deve ritenersi coincidente con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (ex alius, Cass. nn. 3604 del 1984, 5359 del 1988, 497 del 1997, 7037 del 2004, 6021 del 2009). Analogo principio è stato affermato, con specifico riferimento al vigente art. 73, comma 3, TUIR, dalla sentenza della terza sezione penale di questa Corte n. 7080 del 2012. Infine, la sopra citata sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sarl, ha affermato che la nozione di sede dell'attività economica, ai sensi dell'art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE (in materia di rimborsi IVA a soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità), indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima (punto 60). La determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori,

(segue)

23.2. Il decreto Bersani

Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, all'art. 35, commi 13 e 14, ha inserito, dopo il comma 5 dell'art. 73 del TUIR, i commi 5-bis e 5-ter¹⁴.

Essi introducono, nei casi specificati, una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della sede della amministrazione, e quindi della residenza, di società ed enti, invertendo a loro carico l'onere della prova.

Più precisamente, il nuovo comma 5-*bis* dell'art. 73 del Tuir consente di presumere l'esistenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti, quando, alternativamente:

- a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

La norma dichiaratamente intende porre un freno al fenomeno delle cosiddette *esterovestizioni*, consistenti nella localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri al prevalente scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall'ordinamento di appartenenza¹⁵.

al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61). Di conseguenza un insediamento fittizio, come quello caratterizzante una società "casella postale" o "schermo", non può essere definito sede di un'attività economica ai sensi dell'art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva (punto 62).

¹⁴ I commi 5-bis e 5-ter dell'art. 73, aventi effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, recitano: «5 - bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. 5 - ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodico di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5».

¹⁵ Si veda di recente la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., 7 febbraio 2013 (17 ottobre 2012), n. 2869, in cui si ribadiva che "per *esterovestizione*, com'è noto, si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale. Si tratta di un tipico fenomeno di abuso del diritto, il cui divieto può dirsi ormai pacificamente riconosciuto come principio generale nel diritto tributario Europeo (che oltrepassa i confini delle imposte armonizzate) e va, di conseguenza, riconosciuto, almeno in via tendenziale, come principio generale anche nel diritto dei singoli Stati membri (cfr., per tutte, (segue)

23.2.1. La presunzione della sede dell'amministrazione

Gli elementi di collegamento con il territorio dello Stato individuati dalla norma sono astrattamente idonei a sorreggere la presunzione di esistenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione delle società in esame.

Si tratta, infatti, di elementi che sono già stati valorizzati nell'esperienza interpretativa e applicativa, sia a livello internazionale che nazionale.

Essi si ispirano sia a criteri di individuazione dell'*effective place of management and control* elaborati in sede OCSE, sia ad alcuni indirizzi giurisprudenziali¹⁶.

La norma prevede, in definitiva, l'inversione, a carico del contribuente, dell'onere della prova, dotando l'ordinamento di uno strumento che solleva l'Amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l'effettiva sede della amministrazione di entità che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato molteplici e talmente significativi da non aver bisogno di essere provati.

In tale ottica la norma persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive, facilitando il compito del verificatore nell'accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva delle società.

Nel suo complesso la previsione normativa vale a circoscrivere l'inversione dell'onere della prova alle ipotesi in cui il collegamento con il territorio dello Stato è particolarmente evidente e continuativo.

23.3. Condizioni di applicabilità della norma

La disposizione in esame si applica alle società ed enti che presentano due rilevanti e continuativi elementi di collegamento con il territorio dello Stato, in quanto:

- detengono partecipazioni di controllo, di diritto o di fatto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, in società ed enti residenti;
- sono, a loro volta, controllati anche indirettamente ovvero amministrati da soggetti residenti.

23.3.1. La detenzione di partecipazioni di controllo

Il primo elemento di collegamento della società estera attiene per così dire ad un aspetto a valle della stessa, ossia alla circostanza che la società estera sia socia di una o

Cass., Sez. un., n. 30055 del 2008, secondo la quale il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione)".

¹⁶ Si noti come, con riferimento alla residenza degli amministratori, la Circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 abbia chiarito che per la verifica della stessa non si debba fare riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, bensì alla durata del periodo durante il quale la società stessa risulti amministrata da consiglieri residenti nel territorio dello Stato. La società sarà pertanto considerata fiscalmente residente in Italia qualora, per la maggior parte del periodo di imposta, risulti prevalentemente amministrata da consiglieri residenti in Italia.

più società residenti in Italia. Tale rapporto deve concretizzare una delle fattispecie di controllo previste dall'art. 2359, primo comma, del codice civile.

Pertanto la società estera potrà dirsi controllante di una società italiana nei seguenti casi:

- la società estera possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società residente in Italia;
- la società estera dispone dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di una società residente in Italia;

La società estera detiene un'influenza dominante nell'assemblea nell'assemblea della società residente in virtù di particolari vincoli contrattuali posti in essere con essa.

Occorre notare che la norma in oggetto non si applica alle partecipazioni detenute in qualunque tipo di società o ente italiano, bensì con esclusivo riferimento ai seguenti soggetti (di cui alle lettere a e b del comma primo dell'art. 73):

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La presunzione si avrà pertanto con riferimento ai casi in cui la società estera controlli una società o ente italiano rientrante nei tipi societari indicati. La presunzione non si applicherà quindi, ad esempio, nel caso di partecipazioni in società di persone.

Ai fini della sussistenza delle condizioni descritte precedentemente occorrerà avere riguardo alla situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio della società estera.

Nel silenzio della norma, si ritiene che la presunzione di residenza si applichi solo alle società ed agli enti esteri che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società residenti. Sono, pertanto, escluse dall'ambito soggettivo di applicazione della presunzione le ipotesi di detenzione indiretta di partecipazioni di controllo.

23.3.2. L'essere assoggettati a controllo da parte di soggetti residenti in Italia

Il secondo elemento di collegamento della società estera richiesta dalla norma presuntiva attiene invece per così dire ad aspetti a monte della stessa; occorrerà quindi verificare se, alternativamente, la società estera sia controllata ovvero amministrata da soggetti residenti in Italia.

Occorrerà pertanto verificare, a norma dell'art. 2359, primo comma, del codice civile se:

- i soci (della società estera) residenti in Italia dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società estera;
- i soci (della società estera) residenti in Italia dispongono dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società estera;

La società estera si trova sotto un'influenza dominante di soggetti italiani in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

La norma contempla esplicitamente l'ipotesi di controllo indiretto, pertanto risulta applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più *sub-holding* estere. La presunzione di residenza in Italia della società estera che direttamente controlla una società italiana, renderà operativa, infatti, la presunzione anche per la società estera inserita nell'anello immediatamente superiore della catena societaria; quest'ultima si troverà, infatti, a controllare direttamente la *sub-holding* estera, considerata residente in Italia.

Anche in questo caso, ai fini della sussistenza delle condizioni descritte precedentemente occorrerà avere riguardo alla situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio della società estera.

Occorre infine considerare che, per le persone fisiche, devono essere computati anche i voti spettanti al coniuge, ai familiari entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo.

23.3.2. L'essere amministrati da soggetti residenti in Italia

Come anticipato, il secondo elemento di collegamento della società estera al territorio italiano può essere rappresentato, in alternativa alla fattispecie di controllo a monte, dalla circostanza che, la società o l'ente, risulti amministrata da soggetti residenti in Italia.

Tale condizione si verifica nel caso di un consiglio di amministrazione, o analogo organo di gestione estero, sia composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

La residenza degli amministratori viene determinata con le norme già illustrate nel capitolo X cui si rinvia.

A differenza delle ipotesi precedenti, la verifica della condizione in esame dovrà essere condotta con riferimento all'intero periodo di gestione del soggetto estero. La società sarà quindi considerata fiscalmente residente in Italia qualora, per la maggior parte del periodo d'imposta, risulti prevalentemente amministrata da consiglieri residenti nel territorio dello Stato¹⁷.

23.4. Effetti della presunzione normativa

L'applicazione della presunzione contenuta nell'art. 73, commi 5-bis, ter e quarter del TUIR ha le medesime conseguenze sostanziali e sanzionatorie derivanti, in via generale, dalla riqualificazione della residenza della società estera effettuata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

In applicazione della norma, il soggetto estero si considera, ad ogni effetto, residente nel territorio dello Stato e sarà quindi soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l'ordinamento prevede per le società e gli enti residenti, incluso

¹⁷ Sul punto si veda la Circolare Agenzia delle Entrate, 16 febbraio 2007, n. 11, par. 12.3.

l'accesso ai regimi agevolativi o, comunque, di favore eventualmente previsti per i soggetti residenti in Italia.

A titolo esemplificativo, gli effetti di più immediato impatto per le *sub-holding esterovestite* riguarderanno i *capital gain* realizzati dalla cessione di partecipazioni da assoggettare al regime di imponibilità o di esenzione previsti dagli artt. 86 e 87 del Tuir; le ritenute da operare sui pagamenti di interessi, dividendi e *royalty* corrisposti a non residenti o sui pagamenti di interessi e *royalty* corrisposti a soggetti residenti fuori del regime di impresa; il concorso al reddito in misura pari al 100 per cento del loro ammontare degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata¹⁸.

Al contrario, i predetti soggetti non dovranno subire ritenute sui flussi di dividendi, interessi e *royalty* in uscita dall'Italia e potranno scomputare in sede di dichiarazione annuale le ritenute eventualmente subite nel periodo di imposta per il quale sono da considerare residenti, anche se - ad inizio - operate a titolo di imposta.

23.5. Prova contraria

Il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all'estero.

Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od atti, idonei a documentare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero.

Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate¹⁹ la prova circa l'esistenza all'estero della sede dell'amministrazione può essere fornita solo in sede di accertamento.

Per quanto riguarda la prova contraria necessaria per superare la presunzione di "esterovestizione" di cui all'art. 73, comma 5-*bis*, l'Agenzia ritiene che la stessa può essere offerta nella competente sede di accertamento e non tramite la procedura di interpello cosiddetto disapplicativo disciplinata dall'art. 37-*bis*, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Ciò non solo perché la predetta dimostrazione è prevalentemente basata su elementi di fatto non agevolmente desumibili dalla documentazione su cui normalmente è incentrata l'analisi preventiva in sede di interpello, ma anche perché la procedura *ex art. 37-bis*, comma 8, del DPR n. 600 del 1973 è in genere esperibile per la disapplicazione di norme che incidono in maniera diretta ed immediata sul quantum dell'obbligazione tributaria, ossia di norme che "limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento

¹⁸ Sul punto si veda anche G. Melis «La residenza fiscale dei soggetti Ires e l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 73, commi 5-bis e 5-ter Tuir», in diritto e pratica internazionale, 2007, p. 790.

¹⁹ Si veda la Risoluzione n. 312/E del 5 novembre 2007.

tributario” e che per ciò stesso, a differenza della norma recata dall’art. 73, comma 5-*bis*, che incide sulla soggettività passiva, impattano direttamente sulla determinazione del debito tributario²⁰.

²⁰ Sul punto si riporta quanto disposto nella citata Risoluzione del 2007 ove una società di diritto olandese, con sede legale ed amministrativa in Amsterdam che esercitava sin dalla sua costituzione, l’attività di una *holding* avente ad oggetto la mera gestione di partecipazioni, chiedeva di sapere se l’art. 73, comma 5-*bis*, del Tuir, potesse essere applicato al suo caso. La società richiama l’art. 4, comma 3, della Convenzione Italia-Paesi Bassi che prevede, nel caso in cui una persona diversa da una persona fisica, in virtù della legislazione interna di ciascuno Stato contraente, sia residente in entrambi gli Stati, “si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva”.

In relazione alla fattispecie summenzionata, la società istante chiedeva di chiarire in quale dei due Stati fosse localizzabile la *sede di direzione effettiva* della stessa.

La società riteneva di doversi considerare fiscalmente residente in Olanda, atteso che l’attività amministrativa e di gestione veniva effettivamente svolta in Olanda.

A sostegno della summenzionata soluzione interpretativa, la società evidenziava che sia le decisioni di ordine strategico, sia gli atti di ordinaria gestione erano compiuti in Olanda.

Inoltre, nell’istanza si evidenziava che il luogo di esercizio della propria attività principale, consistente nel mero godimento di partecipazioni, non poteva che essere quello in cui tale attività era svolta (Olanda) e, cioè, quello in cui erano prese le decisioni di *routine* connesse a tale gestione statica, non essendo ravvisabile altra attività, se non quella limitata alla mera intestazione di attività finanziarie ed al godimento degli eventuali frutti da esse prodotti.

A dimostrazione di quanto sostenuto, la società interpellante allegava all’istanza i verbali di assemblea ordinaria e straordinaria, il bilancio, le fatture delle spese di consulenza di professionisti olandesi e copia di estratti conto bancari.

Inoltre, l’istante riteneva che sussistessero elementi di fatto, situazioni ed atti idonei a dimostrare che la *sede di direzione effettiva* della società, prevista dall’art. 4, comma 3, della Convenzione Italia-Paesi Bassi, intesa come il luogo in cui è localizzabile la “testa” della società, dove si decide l’*an*, il *quantum* ed il *quomodo* del reddito che poteva poi essere materialmente prodotto altrove, fosse concretamente radicata in Olanda.

L’Agenzia delle Entrate, osservò tuttavia che la questione posta dall’istante non poggiava sulla prospettazione di obiettive condizioni di incertezza relative all’interpretazione dell’art. 73, comma 5-*bis*, del Tuir, ma atteneva, piuttosto, al giudizio di merito sulla validità degli elementi di prova da essa adottati per superare la presunzione di residenza in Italia voluta dal legislatore nazionale.

Nell’istanza, infatti, il contribuente si limitava a sostenere di considerarsi fiscalmente residente in Olanda, piuttosto che in Italia, senza nemmeno accennare alle circostanze e ai presupposti di applicazione della norma in commento (art. 73, comma 5-*bis*). Avendo quindi dichiarato l’Agenzia delle Entrate che la verifica dell’effettiva sede dell’amministrazione di una società o della localizzazione dell’oggetto principale dell’attività, investe complessi profili di fatto del reale rapporto di una società con un determinato territorio non valutabili in sede di interpello cosiddetto ordinario o interpretativo, e che pertanto tale verifica, infatti, esulava dalle finalità dell’istituto dell’interpello ordinario, sancite dagli artt. 11 della L. n. 212/2000 e 1 del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001.

Riteneva quindi l’Agenzia che la dimostrazione della “prova contraria” sulla base non solo del dato documentale, ma anche sulla base di tutti gli elementi concreti da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate, è peraltro essenziale per permettere quella valutazione caso per caso necessaria al fine di garantire la proporzionalità della norma rispetto al fine perseguito, a mitigare la portata generale della disposizione antielusiva in questione e, pertanto, a confermare la compatibilità della stessa con la normativa comunitaria. Ciò stante l’istanza in argomento era da considerare inammissibile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 209 del 26 aprile 2001, che subordina la possibilità di presentare istanza di interpello ordinario alla ricorrenza di “obiettive

(segue)

Nel 2010 l'Agenzia delle Entrate²¹ ha avuto modo di precisare che le presunzioni poste dall'art. 73, co. 5 bis, ter e quater operano sul piano meramente procedurale, determinando una mera inversione dell'onere probatorio. Esse costituiscono "volto a facilitare il compito del verificatore nell'accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva della società, ma non esonerano dal provare in concreto l'effettività dell'esterovestizione dell'ente considerato. Le norme di cui ai commi 5 bis, ter e quater, infatti non operano mai isolatamente, ma costituiscono solo il punto di partenza per una verifica più ampia, da effettuarsi in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, sull'intensità del legame fra la società e lo Stato estero e tra la società e l'Italia"²².

Prosegue l'Agenzia delle Entrate, "la disciplina dell'onere della prova previsto dalla norma, in ogni caso, non vale ad addossare in toto al contribuente la dimostrazione necessaria ad identificare il luogo di residenza effettivo della società".

A titolo esemplificativo, nel caso di società estera amministrata da soggetti residenti in Italia l'amministrazione finanziaria dovrà verificare la sussistenza del requisito temporale previsto dall'art. 73, comma 3 del TUIR e, dunque, dover provare che la società risulti, per la maggior parte del periodo d'imposta, prevalentemente amministrata da consiglieri residenti nel territorio dello Stato²³. Anche in questo caso il contribuente sarà libero di fornire la prova contraria, inclusa la prova che, nonostante la maggior parte degli amministratori sia residente in Italia, le decisioni strategiche vengono comunque prese all'estero.

23.5.1. Elementi costituenti la prova contraria

La norma chiede al contribuente che si trova nelle condizioni ivi previste di fornire la prova contraria, ma non individua specifiche "circostanze esimenti" (in ciò differenziandosi, per esempio, dalle norme CFC che invece subordinano la disapplicazione del regime speciale ivi previsto alla dimostrazione, da parte del contribuente, di circostanze esimenti espressamente individuate in via normativa). Il contribuente dovrà, dunque, provare liberamente l'effettività dell'insediamento all'estero²⁴.

condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria" in riferimento a casi concreti e personali.

²¹ La vicenda muoveva da una denuncia presentata dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti nel luglio 2009 alla Commissione Europea. Secondo l'Associazione le norme di cui all'art. 73 co 5-bis, 5-ter e 5-quater avrebbero violato gli artt. 43 e 48 del Trattato (sulle libertà di stabilimento). L'Agenzia delle Entrate rispose quindi alla Commissione Europea (con la lettera prot. n. 39678 del 2010, documento che può essere reperito all'indirizzo web http://milano.aidc.pro/wki/6546454.xml_dir/lettera_01.PDF) che decise per l'archiviazione della denuncia.

²² Si veda quanto riportato in risposta al Quesito n. 1, lettera prot. n. 39678 del 2010.

²³ Si veda Circolare Agenzia delle Entrate, 16.02.2007, n. 11/E, par. 12.3.

²⁴ Sul punto si richiama quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 2869/2013, ove veniva accolto il ricordo dell'Agenzia delle Entrate. L'accertamento della assenza della sede effettiva della società lussemburghese in Italia (e cioè della esclusione della esterovestizione della società) è sorretto esclusivamente dalla pura e semplice
(segue)

La stessa Agenzia delle Entrate, in occasione della circolare del 2007 si era premurata di precisare che la prova contraria potesse essere data in modo ampio, al fine di “permettere quella valutazione caso per caso necessaria al fine di garantire la proporzionalità della norma rispetto al fine perseguito, a mitigare la portata generale della disposizione antielusiva in questione e, pertanto, a confermare la compatibilità della stessa con la normativa comunitaria”.

In tale sede fu chiarito che la “prova contraria” può essere data “sulla base non solo del dato documentale, ma anche sulla base di tutti gli elementi concreti da cui risulti, in particolare, il luogo in cui le decisioni strategiche, la stipulazione dei contratti e le operazioni finanziarie e bancarie siano effettivamente realizzate”²⁵.

23.5.2. Ulteriori ipotesi di esterovestizione: prova a carico dell'AA.FF.

Ovviamente, la norma non preclude all'amministrazione la possibilità di dedurre - anche in altri casi e assumendosene l'onere - la residenza in Italia di entità *esterovestite*.

23.6. Compatibilità della norma con il trattato dell'Unione europea

Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, la norma è coerente con l'orientamento della Corte di Giustizia, che nella sentenza *Centros* (causa C-81/87) ha affermato il principio secondo cui gli Stati membri sono liberi di determinare il criterio di collegamento di una società con il territorio dello Stato.

Principio che risulta, indirettamente, confermato anche dalla più recente sentenza emessa nella causa C-208/00, relativa ad una controversia concernente una società olandese che, in base all'ordinamento tedesco, era stata considerata residente in Germania a partire dal momento in cui le sue quote di maggioranza erano state acquistate da cittadini ivi residenti.

Inoltre, come già esaminato nei paragrafi precedenti, la possibilità di fornire la prova contraria garantisce la valutazione *case by case* e dunque la proporzionalità della

qualificazione come “sporadici” degli “atti dedotti dagli accertatori”. Si tratta di una motivazione apodittica o, comunque, chiaramente non esaustiva, in assenza di qualsivoglia argomentazione sia in ordine alle ragioni in virtù delle quali il giudice è pervenuto ad una tale definizione, sia in merito alla natura ed alla connessa valenza probatoria degli atti medesimi, laddove, come si è detto in precedenza (...), e come lo stesso giudice ha affermato nella premessa in diritto, l'individuazione del luogo della “sede effettiva” di una società richiede un'indagine esaurientemente motivata in relazione a vari elementi indizianti, alcuni dei quali erano stati specificamente dedotti dall'Ufficio (come risulta nel ricorso con puntuali richiami agli atti di causa), spettando ad esso l'onere della prova in base alla disciplina *ratione temporis* applicabile (anteriore alla introduzione, nel 2006, dei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 73 del nuovo TUIR).

²⁵ Ancora, in sede di risposta al Quesito n. 2, lettera prot. n. 39678 del 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “con riferimento alla prova contraria che deve essere fornita, è lasciata al contribuente ogni possibilità di dotarsi, caso per caso, degli elementi probatori idonei a dimostrare che la società estera, indipendentemente dal rapporto di controllo ovvero dalla residenza dei consiglieri, è di fatto amministrata al di fuori del territorio italiano”.

norma rispetto al fine perseguito, necessario a mitigare, secondo la Suprema Corte, la portata generale delle disposizioni antielusive²⁶.

23.7. Compatibilità della norma con le convenzioni contro le doppie imposizioni

La norma in esame non si pone in contrasto con le Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia poiché queste ultime, infatti, non interferiscono con i differenti criteri di collegamento soggettivo che ciascuno Stato seleziona per stabilire la residenza di un soggetto sul proprio territorio, limitandosi a indicare quali elementi e circostanze devono essere, prioritariamente, valutati in ipotesi di doppia residenza. L'effettiva sede dell'amministrazione è uno di questi elementi. Per di più, esso è - nella gran parte delle Convenzioni - quello determinante per l'attribuzione della residenza di soggetti diversi dalle persone fisiche.

La reale presenza della sede della amministrazione nell'uno o nell'altro ordinamento implica, poi, accertamenti di merito e diventa una mera questione di prova da valutare sulla base dei principi interpretativi, affermatasi a livello internazionale e rinvenibili nello stesso Commentario al Modello OCSE di Convenzione.

Gli elementi su cui si fonda la presunzione - relativa - introdotta dalla norma in esame, come analizzato, si richiamano proprio a quei principi, senza escludere che possano essere di volta in volta valutati altri aspetti, dati e circostanze.

23.8. Collegamento con le norme sulle CFC

Merita, infine, precisare in quali termini la disposizione del comma 5-*bis* dell'art. 73 del TUIR può interferire sulla applicabilità del successivo art. 167 in materia di CFC, nell'ipotesi in cui un soggetto residente controlli una società o un ente residente o localizzato in Stati o territori a fiscalità privilegiata che, a sua volta, detenga partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali residenti in Italia.

È evidente che la presunzione di residenza nel territorio dello Stato dell'entità estera rende - in punto di principio - inoperante la disposizione dell'art. 167. Non sarà imputabile al soggetto controllante il reddito che la controllata stessa, in quanto residente, è tenuta a dichiarare in Italia. Qualora, tuttavia, sia fornita la prova contraria, atta a vincere la presunzione di residenza in Italia, la controllata non residente rimane attratta - ricorrendone le condizioni - alla disciplina dell'art. 167. In altri termini, il reddito della controllata estera non assoggettato a tassazione in Italia in dipendenza del suo - comprovato - status di società non residente resta imputabile per trasparenza al soggetto controllante ai sensi del citato art. 167.

²⁶ Per osservazioni su ipotizzati profili di incompatibilità con le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e con i principi generali dell'ordinamento comunitario in quanto ritenuta norma limitativa della libertà di stabilimento si veda F. Spinoso, «La c.d. esterovestizione societaria: profili di incompatibilità con le convenzioni e con i principi di diritto comunitario», in *Fiscalità Internazionale*, 2007, p. 116.

L'effettiva localizzazione della sede della amministrazione della controllata estera fuori del territorio dello Stato, e quindi la sua autonomia decisionale e di gestione, non escludono, infatti, che il suo reddito sia da considerare nella disponibilità economica del controllante residente.

23.9. Persone giuridiche con investimenti in fondi immobiliari chiusi

Il D.Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008 ha introdotto²⁷, aggiungendo il comma 5-*quater* all'art. 73 del TUIR, una ulteriore presunzione di residenza fiscale per società ed enti qualora ricorrano congiuntamente due diverse condizioni e cioè se hanno investito il loro patrimonio in misura prevalente nelle quote di fondi immobiliari di cui all'art. 37 del TUF e se sono controllati²⁸, direttamente od indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.

Tale norma ha come fine quello di assoggettare tali soggetti all'imposta sostitutiva patrimoniale. Le società e gli enti non residenti che siano considerati fiscalmente residenti in Italia in forza della nuova presunzione dovranno quindi essere considerati tali agli effetti dell'applicazione anche delle disposizioni delle lettere a) e b) del comma 18 dell'art. 82 del *decreto* che individuano i fondi soggetti alla nuova imposta patrimoniale dell'1%.

La presunzione di residenza fiscale nel territorio dello Stato delle società o enti non residenti, consentendo la prova contraria, ha natura di presunzione relativa.

23.10. L'esterovestizione e le norme antielusive

La prima norma antielusiva veniva inserita nell'ordinamento italiano dalla legge 154/1989 che inseriva il comma 3 dell'art. 37 del DPR 600/73. Tale articolo disponeva che "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".

Negli originari intendimenti del Governo la norma in questione mirava a reprimere proprio la c.d. estero vestizione, cioè la fittizia intestazione, già vietata ad altri fini (in particolare, sotto l'aspetto penale, si veda l'art. 2 della legge 26 settembre 1986, n. 559), di ricchezze nazionali a soggetti solo formalmente stranieri.

Nel 1997 veniva poi introdotta, in sostituzione alla previgente normativa²⁹, l'art. 37-bis del Dpr 600/73, rubricato "Disposizioni antielusive".

²⁷ La norma si applica dal 25 giugno 2008 per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 82, commi 17-22, DL 112/2008 relative alla modifica della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi («familiari»), cioè non quotati e che presentano i requisiti previsti dal comma 18 del DL.

²⁸ Per quanto attiene alla nozione di controllo il nuovo comma 5-*quater* dell'art. 73 del TUIR fa espresso richiamo della nozione di controllo prevista dal primo e secondo comma dell'art. 2359 del Codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

²⁹ Più precisamente veniva abrogato l'art. 10 L. 408 del 29 dicembre 1990. La prima norma era caratterizzata dalla possibilità dell'Amministrazione Finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguenti all'effettuazione di determinate operazioni, specificamente individuate, (segue)

La norma prevedeva e prevede che siano “*inopponibili* all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, *privi di valide ragioni economiche*, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”.

L'effetto dell'applicazione della norma antielusiva è quindi di rendere in opponibili agli uffici finanziari le suddette operazioni economiche. Pertanto l'ufficio è legittimato a disconoscere il vantaggio fiscale dell'operazione “*applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse*, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione”.

23.10.1. Operazioni potenzialmente elusive

La normativa in questione trova applicazione a condizione che, nell'ambito del comportamento posto in essere dal contribuente, siano utilizzate *una o più delle seguenti operazioni*:

- a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- c) cessioni di crediti;
- d) cessioni di eccedenze d'imposta;
- e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, *nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società*;
- f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
- f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea;
- f-quater) *pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.*

poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta.

L'elenco delle operazioni "potenzialmente" elusive è stato a più riprese implementato dal legislatore³⁰.

Al fine di valutare i possibili effetti elusivi delle operazioni richiamate il contribuente può richiedere all'Amministrazione finanziaria un preventivo parere sull'operazione che intende porre in essere, presentando apposita istanza ai sensi dell'art. 21 della L. 413/91 (interpello antielusivo).

23.10.2. Il "disegno elusivo" e l'assenza di valide ragioni economiche

Al fine di individuare l'intento elusivo fin dalle prime interpretazioni³¹ furono messi in evidenza alcuni aspetti rilevanti (soprattutto per differenza rispetto alla precedente normativa).

In primo luogo la (nuova) disciplina, a differenza della precedente, non fa riferimento ad una singola operazione ma ad atti, fatti o negozi, anche collegati tra loro, nell'ambito dei quali siano utilizzate una o più operazioni specificamente individuate. In tal modo, si è inteso porre l'accento sul cosiddetto "disegno elusivo" architettato dal contribuente, intendendo evidenziare con ciò il fatto che di regola il fenomeno elusivo è caratterizzato dal compimento di più atti collegati fra loro, precedenti e successivi rispetto ad un'operazione individuata³².

In secondo luogo al fine di individuare l'intento elusivo viene richiamato il concetto dell'assenza di valide ragioni economiche. In altri termini, occorre che il contribuente abbia lo scopo esclusivo di ottenere un risparmio di imposta altrimenti indebito.

³⁰ Come precisato nella Circolare 320 del 1997, va inoltre, sottolineato che la disposizione in esame, a differenza di quella precedente, stabilisce espressamente che le imposte determinate in base alle disposizioni eluse sono applicate al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all'Amministrazione finanziaria. Si osserva, infine, che nonostante il comma 1 dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, enunci criteri antielusivi di portata generale, il successivo comma 3 subordina l'applicazione della disposizione antielusiva al compimento di una o più delle operazioni ivi indicate, che sono numericamente superiori a quelle indicate nella previgente normativa di cui all'art. 10 della L. n. 408 del 1990. In conclusione, la norma antielusiva può trovare applicazione soltanto con riferimento al settore delle imposte sui redditi e sempreché sia stata effettuata una o più delle operazioni predeterminate. Dall'esame della norma antielusione in commento e dalla sua collocazione nell'ambito del D.P.R. n. 600 del 1973, contenente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, emerge chiaramente che essa può spiegare i suoi effetti esclusivamente nell'ambito tributario, ferma restando, pertanto, la validità, ai fini civilistici, degli atti posti in essere dal contribuente, ancorché questi siano inopponibili all'Amministrazione finanziaria.

³¹ Relazione governativa al DLgs. 358/97, C.M. 19.12.97 n. 320/E (§ 6.2), R.M. 15.7.99 n. 117/E, il parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive 21.2.2000 n.4.

³² Si è già osservato nelle note precedenti come la norma abbia come effetto quello di rendere inopponibili gli effetti del disegno elusivo all'amministrazione finanziaria, senza per questo intaccarne la validità ai fini civilistici. Risulta pertanto del tutto estranea al fenomeno della elusione quella della simulazione, caratterizzato, quest'ultimo, dalla divergenza tra la situazione apparente e quella realmente voluta dalle parti contraenti. In sostanza, diversamente dalla simulazione, nella elusione l'atto posto in essere è realmente voluto dagli interessati, ma soltanto allo scopo di trarne una particolare situazione fiscale agevolativa.

Come illustrato dalla Relazione governativa al D.Lgs. 358/97 e alla C.M. 19 dicembre 1997 n. 320/E (§ 6.2), l'espressione "*valide ragioni economiche*" non sottintende una "*validità giuridica*" dell'operazione, ma una "*apprezzabilità economico-gestionale*"³³.

Occorre tuttavia tenere distinto il fine del "disegno elusivo" (illecito) dal semplice risparmio di imposta (lecito) ovvero quando tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente semplicemente sceglie quello fiscalmente meno oneroso. Pertanto, non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. Una diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei Paesi sviluppati, che consentono al contribuente di regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso, e dove le norme antielusive scattano solo quando l'abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e stratagemmi che - pur formalmente legali - finiscono per stravolgere i principi del sistema³⁴.

Da quanto precede discende che il risparmio di imposta che la norma in commento intende contrastare è quello che l'ordinamento tributario non consente, in quanto sostanzialmente contrario al principio costituzionale della capacità contributiva.

Alcune connotazioni della nozione di "*valide ragioni economiche*" sono state individuate dalla Corte di Giustizia UE 17.7.97 causa C-28/95. L'efficacia diretta di tali argomentazioni nel nostro ordinamento è stata riconosciuta dal Ministero delle Finanze con la R.M. 7.7.2000 m. 106/E.

23.10.3. Disconoscimento dei vantaggi tributari

Il co. 7 dello stesso art. 37-*bis* del DPR 600/73 dispone, inoltre, a corollario del precedente co. 2, che le imposte applicate a seguito della norma antielusiva non devono cumularsi con le imposte eventualmente già applicate e pagate dal contribuente con riferimento alle operazioni poste in essere e disconosciute dall'Amministrazione finanziaria.

Come dichiarato dalla relazione governativa, i co. 2 e 7 dell'art 37-*bis* riconoscono il diritto dei contribuenti di "*corrispondere solo la differenza tra le imposte ritenute applicabili e quelle da essi già pagate in base ai diversi schemi giuridici che l'amministrazione disconosce*".

³³ Nello stesso senso si veda la R.M. 15.7.99 n. 117/E. il parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive 21.2.2000 n.4 ha precisato che il giudizio sull'esistenza delle "*valide ragioni economiche*" cui fa riferimento l'art 37-*bis* "*deve essere condotto avendo riguardo al concreto atteggiarsi dell'operazione prospettata e in base a criteri oggettivi, con riferimento cioè ai soggetti che pongono in essere il negozio*".

³⁴ A tal fine la disciplina prevista dall'art. 37-*bis* del DPR 600/73 si propone di cogliere "*il nucleo essenziale dei comportamenti elusivi*", con ciò intendo l'impiego di "*scappatoie*" legittime sul piano formale, dirette ad aggirare regimi fiscali tipici e ad ottenere vantaggi indebiti, cioè altrimenti non ritraibili o non consentiti dal sistema (così in sintesi la Relazione governativa al DLgs. 358/97).

A tal fine è consentita dallo stesso comma 7 la possibilità di proporre istanza di rimborso all'amministrazione, entro un anno dal giorno in cui l'accreditamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale.

23.10.4. Rilevanza penale delle condotte elusive

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione, del 28 febbraio 2012 n. 7739 (caso Dolce e Gabbanà) e Corte di Cassazione del 23 febbraio 2012, n. 7080 (caso Barry Towage and Offshore-Servico de Transporte Maritimo S.A. società portoghese) hanno osservato che le condotte elusive corrispondenti ad ipotesi espressamente previste dalla legge possono presentare rilevanza penale.

Depongono in tale direzione: l'art. 1 lett. f) D.Lgs. 74/2000, che fornisce una definizione di imposta evasa così ampia da ricomprendere anche l'imposta elusa, che, come richiesto dalla norma, è il risultato della differenza tra un'imposta effettivamente dovuta (ovvero quella dell'operazione che è stata elusa) e l'imposta dichiarata (ovvero quella autoliquidata sull'operazione elusiva); e l'art. 16 del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del quale *"non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso"* (disposizione oggi riferibile al parere dell'Agenzia delle Entrate).

Il suddetto parere, peraltro, deve essere relativo all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente delle fattispecie elusive contenute negli artt. 37 co. 3 e 37-bis del DPR 600/73. Di conseguenza, non ogni condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge.

La responsabilità penale può configurarsi solo quando il giudice penale accerta l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie, ivi incluso l'elemento psicologico costituito dal fine di evasione e il superamento delle prescritte soglie di impunità.

Con altra recente sentenza (n. 26723 del 7 luglio 2011) la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza penale di un comportamento elusivo. Nella specie si trattava di una complessa operazione realizzata attraverso un insieme di condotte e di atti negoziali che, sebbene tutti di per sé leciti, apparivano finalizzati ad evadere l'IVA e l'IRPEF, attraverso una vicenda riconducibile all'abuso del diritto in ambito tributario. In sostanza, il L., agendo come persona fisica, avrebbe dissimulato una attività di impresa, omettendo di dichiarare i notevolissimi proventi ricevuti per l'opera da lui svolta in quella complessa operazione al fine di eludere l'applicazione delle dette imposte. L'indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, per avere ritenuto l'elusione fiscale penalmente rilevante. Rileva che è contestata una condotta asseritamente elusiva e quindi certamente non di evasione fiscale. Per aversi il reato di dichiarazione infedele occorre un minimo di attitudine all'inganno nei confronti del fisco. L'elusione fiscale quindi non ha rilevanza penale per mancanza di tale attitudine.

Capitolo XXIII – L'esterovestizione e le norme antielusive

Sul punto la Corte ha osservato che la fattispecie di reato ipotizzata dall'accusa non richiede - come avviene invece per le altre ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, precedenti artt. 2 e 3, - una dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici) bensì soltanto che la dichiarazione sia infedele, ossia che, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, siano indicati nella stessa "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi", quando ricorrano le altre condizioni ivi previste in relazione all'ammontare dell'imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione.

Nel caso di specie ritiene la Suprema Corte che ben abbia fatto il giudice del merito nel ritenere che sussiste il fumus di una dichiarazione infedele, perchè in essa sono stati esposti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e che tale conclusione non è contraddetta dalla circostanza che potrebbe trattarsi di una condotta elusiva, ossia rientrante fra quelle previste dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis.

LEGISLAZIONE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• RD 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile), artt. 2359.• DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37, 37-bis.• DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 5, 73, 86, 87, 167. | <ul style="list-style-type: none">• Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 10.• D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112. |
|--|---|

PRASSI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• C.M. 19 dicembre 1997 n. 320/E (§ 6.2), R.M. 15.7.99 n. 117/E.• Circolare Agenzia delle Entrate, 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 12.3. | <ul style="list-style-type: none">• Risoluzione n. 312/E del 5 novembre 2007.• Circolare n. 11 del 16 febbraio 2007. |
|---|---|

GIURISPRUDENZA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Cassazione 10 dicembre 1974, n. 4172.• CTC, sez. VII, 10 ottobre 1996, n. 4992.• Corte di Giustizia UE 17 luglio 1997, causa C-28/95.• Cassazione SSUU, 2008, n. 30055. | <ul style="list-style-type: none">• Cassazione 7 luglio 2011, n. 26723.• Cassazione 23 febbraio 2012, n. 7080.• Cassazione 28 febbraio 2012, n. 7739.• Cassazione, Sezione Tributaria, 7 febbraio 2013, n. 2869. |
|--|---|

BIBLIOGRAFIA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Aragno T., "Brevi note in tema di residenza fiscale e strabile organizzazione di società estera di navigazione", in <i>Dir. e Prat. trib.</i>, II, 1999, p. 104.• Avolio D.-Santacroce B., "Esterovestizione: è legittimo il disconoscimento dei costi e delle imposte estere?", in <i>Corr. Trib.</i>, n. 7/2011. | <ul style="list-style-type: none">• Avolio D.-Santacroce B., "Linee guida dell'Agenzia delle Entrate sull'esterovestizione", in <i>Corr. Trib.</i>, n. 9/2012, p. 613.• Ballancin A.-Bizioli G., "L'abuso del diritto tributario: profili internazionali ed europei", in Sacchetto C. (a cura di), "Principi di diritto tributario europeo e internazionale", Giappichelli, 2011, p. 178 ss. |
|---|---|

<ul style="list-style-type: none"> • Ballancin A., “Note in tema di esterovestizione societaria tra i criteri costitutivi della nozione di residenza fiscale e l’interposizione elusiva di persona”, in <i>Riv. dir. trib.</i>, 2008, I, p. 975 ss. • Bargagli M., “Esterovestizione e stabile organizzazione occulta: due facce (diverse) di una stessa medaglia”, in <i>Il Fisco</i>, n. 4/2012, p. 1-505. • Bargagli M., “individuazione di un soggetto esterovestito e verifica fiscale: problematiche procedurali”, in <i>Il Fisco</i>, n. 45/2011, p. 1-7307. • Bargagli M., “Presunzione di esterovestizione e reiterabilità del meccanismo presuntivo lungo la catena partecipativa”, in <i>Il Fisco</i>, 2 maggio 2011, n. 18. • Bargagli M., “Residenza fiscale delle società e presunzione di esterovestizione”, in <i>Azienda & Fisco</i>, n. 11/2009, p. 9 ss. • Bargagli M., “Scambi con residenti in paradisi fiscali: deducibilità di costi e spese”, in <i>Azienda & Fisco</i>, n. 10/2009, p. 16. • Bertolaso P.-Bressan E., “Le “esterovestizioni” alla prova della presunzione di residenza. Alcune considerazioni con particolare riguardo alle holding “statiche””, in <i>Il Fisco</i>, n. 36/2006, fasc. 1, p. 5617. • Capolupo S., “D.L. n. 223/2006: la presunzione di residenza in Italia di Saverio”, in <i>Il Fisco</i>, n. 33/2006, p. 1-5069. • Caraccioli I.-Valente P., “Residenza ed esterovestizione: profili penali-tributari della riqualificazione”, in <i>Il Fisco</i>, n.25/2008, fasc. 1, p. 4488. • Covino S., “La funzionalizzazione alla determinazione della ricchezza dei criteri di residenza fiscale”, in <i>Dialoghi Tributari</i>, n. 2/2010, IPSOA, p. 228. • Cristofori G., “I tempi di permanenza e l’organizzazione fissano le coordinate della resistenza fiscale”, in <i>Guida normativa</i>, 27 novembre 1997, p. 106 ss. • Donesana A., “Sede amministrativa e residenza delle holding”, in <i>Dialoghi Tributari</i>, 2/2010, IPSOA. • Dorigo S., “Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione Europea”, in <i>Problemi attuali di diritto tributario</i> – collana diretta da Franco Gallo, Cedam, Padova, 2012. • Furlan A., “Esterovestizione: il vademecum dell’Agenzia”, in <i>Fiscalità e commercio internazionale</i>, n. 1/2012. • Gabadelli M.-Rossetti D., “Società esterovestite: gli elementi di prova per fisco e contribuente”, in <i>Fiscalità e commercio internazionale</i>, n. 1/2012. 	<ul style="list-style-type: none"> • Giaconia M., “Per la commissione Ue la presunzione di esterovestizione è conforme ai principi comunitari”, in <i>Fiscalità internazionale</i>, n. 5/2011. • Grazioli M., “L’esterovestizione societaria. Caratteristiche distintive del fenomeno e riflessi penali-tributari”, in <i>Il Fisco</i>, n. 31/2010, p. 1-4944. • Greggi M., “Recenti sviluppi e questioni di compatibilità comunitaria delle disposizioni di contrasto al fenomeno della cosiddetta esterovestizione societaria”, in <i>Rass. trib.</i>, n. 1/2009, p. 105. • Iascone E., “La residenza fiscale delle società: il caso delle holding di partecipazioni”, in <i>Riv. dir. trib.</i>, 2008, V, p. 173 ss. • La Candia I., “Esterovestizione: le regole sulla presunzione di residenza della società”, in <i>Bollettino dell’internazionalizzazione</i>, novembre 2009, p. 15 ss. • Leone D., “Il nuovo regime presuntivo di localizzazione per le società esterovestite”, in <i>Il Fisco</i>, n. 38/2006, p. 1-597. • Lupi R., “Dalle bandiere ombra panamensi alle Anstalt del Liechtenstein: interposizione, esterovestizione e certezza del diritto”, in <i>Dialoghi Tributari</i>, 2007. • Marinelli C.-Giua M., “Esterovestizione delle società di capitale italiane”, Euroconference, Verona, 2006. • Marino G.-Lupi R., “Quale valore sistematico per le nuove disposizioni sulla residenza in Italia delle holding estere?”, in <i>Dialoghi dir. trib.</i>, 2006, p. 1013 ss. • Mastrogiacomo E., “Profili penali del trasferimento fittizio della residenza all’estero”, in <i>Il Fisco</i>, 12 novembre 2001, n. 41, p. 13328. • Melis G., “La residenza fiscale delle società nell’IRES: giurisprudenza e normativa convenzionale”, in <i>Corr. Trib.</i>, n. 45/2008, p. 3653. • Melis G., <i>Trasferimento della residenza fiscale ed imposizione sui redditi</i>, Aracne, Milano, 2008. • Moschetti G., “Origine storica, significati e limiti di utilizzo del place of effective management, quale criterio risolutivo dei casi di doppia residenza delle persone giuridiche”, in <i>Dir. e Prat. trib.</i>, n. 2/2010, p. 245. • Pennesi M.-Benigni C., “Esterovestizione: la sede dell’amministrazione determina la residenza fiscale”, in <i>Corr. trib.</i>, n. 24/2012, p. 1878.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Piazza M., “Ipotesi di esterovestizione e beneficiari dei trust esteri”, in <i>Fiscalità e commercio internazionale</i>, n. 2/2011. • Pisani M., “Profili sanzionatori della presunzione di residenza delle holding”, in <i>Il Fisco</i>, n. 44/2007, fasc. 1, p. 6391. • Rapetti D., “Esterovestizione: brevi cenni sugli indici da cui desumere l’ubicazione e l’ubicazione dell’effettiva sede amministrativa di una società”, in <i>Riv. pen.</i>, n. 6/2011. • Rizzardi R-Lugano R.-Simonelli E.M., “La residenza fiscale delle società tra esterovestizioni e nuove presunzioni attrattive”, in <i>Rivista dei Dott. Comm.</i>, 2006, p. 1107 ss. • Roma A., “Comm. trib. prov. Savona, n. 46 del 10 marzo 2011. La prova dell’esterovestizione in assenza di presunzioni legali”, in <i>Il Fisco</i>, 16 maggio 2011, n. 20. • Sacchetto C., “L’evoluzione del principio di territorialità e la crisi della tassazione mondiale nel Paese di residenza”, in <i>Rivista di Diritto Tributario Internazionale</i>, vol. 3, n. 2/2011. • Sozza G., “Spunti critici sull’esterovestizione delle società”, in <i>Il Fisco</i>, n. 41/2006, fasc. 1, p. 6343. • Stevanato D., “Holding statiche e accertamento della residenza fiscale italiana dell’ente estero”, in <i>Corr. Trib.</i>, n. 12/2008, p. 965. • Stevanato D., “La presunzione di residenza delle società esterovestite: prime riflessioni critiche”, in <i>Corr. Trib.</i>, n. 37/2006, p. 2952 ss. • Stevanato D., “Prova dell’esterovestizione e luogo di effettuazione delle notifiche: viene prima l’uovo o la gallina?”, in <i>GT – Rivista di giurisprudenza tributaria</i>, n. 5/2008, p. 429. • Succio R., “Sull’ammissibilità della stabile organizzazione di un gruppo di società non residenti”, in <i>GT – Rivista di giurisprudenza tributaria</i>, n. 7/2012, p. 621. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thione M., “Esterovestizione e stabile organizzazione occulta: due facce (diverse) di una stessa medaglia”, in <i>Il Fisco</i>, n. 45/2011, p. 1-505. • Thione M., “Individuazione di un soggetto esterovestito e verifica fiscale: problematiche procedurali”, in <i>Il Fisco</i>, n. 45/2011, p. 1-7307. • Thione M., “L’esterovestizione societaria, caratteristiche distintive del fenomeno e riflessi penali-tributari”, in <i>Il Fisco</i>, n. 31/2010, p. 1-4994. • Thione M., “L’esterovestizione societaria: disciplina sostanziale e profili operativi”, in <i>Il Fisco</i>, n. 4/2010, p. 1-542. • Thione M., “Presunzione di esterovestizione e reiterabilità del meccanismo presuntivo lungo la catena partecipativa”, in <i>Il Fisco</i>, 2 maggio 2011, n. 18. • Valente P.-Mattia S., “Esterovestizione e residenza: i gruppi italiani operanti nel settore dell’autotrasporto”, in <i>Il Fisco</i>, n. 8/2012, p. 1-1155. • Valente P., “Esterovestizione e eterodirezione. Equilibri(smi) tra sede di direzione e coordinamento, direzione unitaria e sede di direzione effettiva”, in <i>Riv. dir. trib.</i>, n.5/2010, p. 231 ss. • Valente P., “I controlli dell’amministrazione finanziaria in materia di residenza fiscale ed esterovestizione”, in <i>Il Fisco</i>, n. 26/2010, p. 1-4126. • Valente P., “Modalità di esecuzione dell’attività ispettiva in ipotesi di esterovestizione”, in <i>Il Fisco</i>, 5 luglio 2010, n. 27, p. 1-4300. • Valente P., “Residenza e società cosiddette “esterovestite””, in <i>Il Fisco</i>, n. 18/2008, fasc. 1, p. 3229. • Valente P., “Residenza ed esterovestizione. Profili probatori e schema multi-test”, in <i>Il Fisco</i>, n. 22/2008, fasc. 1, p. 3975. • Valente P., <i>Esterovestizione e residenza, Determinanti e metodologie di supporto, profili probatori e linee di difesa</i>, IPSOA, 2010, p. 370 ss. e p. 415.
--	---



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)